

LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA - Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

La legge provinciale 5/06 e il Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative

Dopo la modifica del 20 giugno 2016	Testo originale	Osservazioni
<p data-bbox="159 300 745 395">Art. 27 <i>Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative</i></p> <p data-bbox="125 400 779 799">1. Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d'istituto, con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi di valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del comitato provinciale di valutazione e sono inviati al comitato stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. I risultati sono altresì tenuti in considerazione al fine della predisposizione del progetto d'istituto.</p> <p data-bbox="125 836 779 1171">2. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'articolo 74, le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo oppure definire modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.</p> <p data-bbox="125 1208 779 1442">3. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto, tra un minimo di tre e fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori, non docenti e studenti del secondo ciclo. I docenti sono individuati dal collegio dei docenti</p>	<p data-bbox="943 300 1319 363">Art. 27 <i>Nucleo interno di valutazione</i></p> <p data-bbox="801 400 1462 799">1. Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d'istituto, con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi di valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del comitato provinciale di valutazione e sono inviati al comitato stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. I risultati sono altresì tenuti in considerazione al fine della predisposizione del progetto d'istituto.</p> <p data-bbox="801 836 1462 979">2. Le istituzioni attuano il comma 1 costituendo un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio.</p> <p data-bbox="801 1208 1462 1442">3. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto, tra un minimo di tre e fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori, non docenti e studenti del secondo ciclo. I docenti sono individuati dal collegio dei docenti.</p>	<p data-bbox="1480 767 2134 979">Ferma restando l'obbligatorietà, per le istituzioni scolastiche, di (auto)valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto di istituto, la costituzione di un NIV – nucleo interno di valutazione, non è più obbligatoria. È lasciata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche definire modalità e procedure interne</p>

<p style="text-align: center;"><i>Art. 41 bis</i> <i>Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione</i></p> <p>1. Per garantire il progressivo miglioramento nella qualità dei servizi scolastici e formativi e nell'apprendimento degli studenti la Provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.</p> <p>2. L'attività di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha ad oggetto:</p> <p>a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso; b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti; c) le istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; d) la professionalità degli operatori della scuola; e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.</p> <p>3. Al conseguimento degli obiettivi indicati nel comma 1 concorrono:</p> <p>a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43; b) l'IPRASE disciplinato dall'articolo 42; c) il nucleo di controllo previsto dall'articolo 44; d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali; e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'articolo 27, comma 2, dove costituiti; f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative nella posizione funzionale prevista dall'articolo 102, comma 1, lettera c)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 41</i> <i>Ricerca e valutazione</i></p> <p>1. Le attività di ricerca sono svolte dall'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e da ciascuna istituzione scolastica e formativa, secondo quanto previsto da questa legge. Questi soggetti partecipano al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.</p> <p>2. La Provincia promuove la valutazione della qualità del servizio educativo, quale elemento essenziale per il funzionamento del sistema educativo, che comprende la valutazione:</p> <p>a) dei risultati del sistema educativo nel suo complesso; b) interna ed esterna delle istituzioni scolastiche e formative; c) dell'organizzazione ai fini dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; d) dell'attività degli operatori della scuola; e) dei livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.</p>	<p>Nella nuova legge viene dato più spazio al tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, riconoscendo un ruolo specifico alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, ed ai dirigenti scolastici.</p> <p>Viene in particolare definito il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, che prevede</p> <p>a) una fase di autovalutazione (con la stesura del RAV - rapporto di autovalutazione), di cui è responsabile il dirigente scolastico b) una fase di valutazione esterna c) la definizione, da parte del dirigente, di un piano di miglioramento coerente con il RAV e il progetto di istituto d) la diffusione e pubblicazione dei risultati (rendicontazione sociale)</p> <p>La stesura del RAV è quindi il punto di partenza di un lavoro di analisi e riflessione sui risultati ed i processi necessario per definire un piano di miglioramento che tenga conto sia delle criticità riscontrate che dei bisogni dell'utenza e del territorio.</p> <p>È evidente come il procedimento di valutazione veda un coinvolgimento diretto del Dirigente Scolastico, che può essere supportato secondo le modalità previste dall'Istituzione scolastica, ma che di fatto rimane il diretto responsabile.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 43 bis</i> <i>Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative</i></p> <p>1. Ai fini dell'articolo 41 bis, comma 2, lettera c), il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica, mediante:</p> <p>a) l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, predispone un documento di autovalutazione dell'istituzione</p>		

<p>scolastica denominato rapporto di autovalutazione, secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo; il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente;</p> <p>b) la valutazione esterna: il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, indicando anche il numero delle scuole da sottoporre a valutazione;</p> <p>c) le azioni di miglioramento: il dirigente dell'istituzione elabora il piano di miglioramento per il raggiungimento dei risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d'istituto;</p> <p>d) la rendicontazione sociale: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, pubblica e diffonde i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati</p>		
--	--	--